

BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. Le osservazioni che io ho fatte si riferiscono al bilancio dell'interno; è là che comparisce questa cifra di 50,000 lire a cui faceva allusione l'onorevole relatore. Sopra questo capitolo siamo concordi.

MINGHETTI, relatore. Era mio debito osservare a nome della Commissione che l'organico del 22 settembre 1867 che si era annunziato come apportante una diminuzione di lire 7000 rispetto al precedente, ha prodotto invece un aumento di 69,000 lire; inoltre è uscita fuori un'altra somma di 50,000 lire nel Ministero dell'interno per ispeze di materiale negli uffici dei provveditori. Non vi fu dunque risparmio, ma aumento di spesa.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito il capitolo 6, colla denominazione *Indennità agl'ispettori di circondario per le spese di giro*, in lire 100,000.

(È approvato.)

§ 3, *Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore*. — Capitolo 7, *Personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio, addetto alle regie Università*, lire 3,437,083.

Primo iscritto su questo capitolo è l'onorevole Sanminiatielli.

SANMINIATELLI. Ho domandata la parola in questo luogo, benchè non intenda di sottoporre che pochissime osservazioni al giudizio del signor ministro ed alla saviezza della Camera; l'ho domandata a questo luogo, perchè le mie pochissime osservazioni si riferiscono piuttostochè segnalatamente all'uno o all'altro dei capitoli compresi in questo paragrafo, a tutto il paragrafo stesso; particolarmente poi ai capitoli 8 e 10.

Non tema la Camera che io voglia intraprendere una discussione su tutto quanto l'insegnamento superiore, ossia sull'indirizzo che all'insegnamento superiore in Italia dovrebbe darsi. Fortunatamente le grandi questioni sulla libertà dell'insegnamento, sul modo di gradualmente attuarlo e pervenirci in Italia, sul numero delle nostre Università, sulla distinzione invalsa tra le Università superiori o di primo grado, e le così dette Università minori, fortunatamente queste grandi questioni sono aggiornate, e noi non dobbiamo per ora temere che lo spettro delle finanze disastrose debba anche qui, dopo avere consumato le rendite, minacciare le istituzioni, dopo mangiati i frutti divorare la pianta.

Io ho un intendimento del tutto pratico e positivo. Io intendo parlare di un fatto recente del potere esecutivo, che riguarda uno dei nostri primari e più nobili istituti d'insegnamento superiore, voglio dire l'istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento della città di Firenze; di un fatto a mio parere anormale, e che io non avrei saputo in quale altra occasione denunciare all'attenzione della Camera; voglio dire (forse il signor ministro della pubblica istruzione

mi ha compreso), voglio dire il decreto reale 22 settembre 1867, controfirmato dal ministro per la pubblica istruzione dell'amministrazione Rattazzi, dal signor Coppino, e le ordinanze ministeriali che gli tennero dietro.

Il decreto è brevissimo e non mi necessita leggerne che gli articoli 1 e 2.

« Considerata (così nel decreto) la necessità di ordinare parte degli insegnamenti dati nelle sezioni di filosofia, filologia e scienze fisiche e naturali, nell'istituto di studi pratici e di perfezionamento di Firenze, e di provvedere di buoni e seri studi i giovani che si destinano alle scuole secondarie del regno, abbiamo decretato e decretiamo :

« Art. 1. Gli studi delle sezioni di filosofia, filologia e scienze fisiche e naturali nell'istituto superiore di studi pratici e di perfezionamento di Firenze, sono ordinati in modo che servano anche a preparare insegnanti per le scuole secondarie.

« Art. 2. La sezione di filosofia e filologia conferisce il diploma della filosofia e delle lettere classiche. La sezione di scienze fisiche e naturali, quella per la fisica e per le scienze naturali. »

Mentre con questo decreto reale si prometteva che i Consigli accademici di queste due facoltà, ordinate così a preparare insegnanti per le scuole secondarie, avrebbero compilati per la nuova istituzione i relativi regolamenti, con altri decreti, anzi con ordinanze ministeriali, l'una del 22 ottobre 1867 dello stesso ministro signor Coppino, l'altra del 3 novembre 1867 dell'attuale onorevolissimo signor ministro, i regolamenti furono appunto compilati e approvati.

E la prima particolarmente di queste due ordinanze fece un passo più oltre, imperocchè è detto nella medesima all'articolo 1 : « La sezione di filologia e filosofia preparerà professori di lettere e storia e di filosofia per le scuole secondarie, conferendo i relativi diplomi. » E si soggiunge : « Vi saranno inoltre nell'istituto insegnamenti complementari intesi a promuovere studi speciali. »

Ora, o signori, io sbaglierò, ma mi sembra che tutti questi decreti sieno, dirò francamente la parola, sieno meno costituzionali, e mi sembra eziandio che contengano un doppio errore amministrativo. Non ho esitato nel dire: meno costituzionali.

Io deploro che l'onorevole Coppino, promotore del decreto reale, autore di una delle ordinanze, sia assente: tanto più me ne duole per la causa necessaria che lo ha allontanato da questo recinto; ma sono costretto a denunciare come incostituzionale l'opera sua.

È ben lontano dall'animo mio di portare in questa discussione, la quale non ha che uno scopo amministrativo, dei rancori politici e meno che mai animosità personali. Stimolo moltissimo l'onorevole Coppino, voglio anche fargli l'onore di credere che egli non abbia avuto una parte principale nei decreti rammentati e